

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

REGOLAMENTO DI ISPEZIONE

01	05	10/06/2024	Modifiche per Esame documentale DC2024PPA077 del 04.06.2024		
01	04	01/02/2024	Modifiche per variazione organizzativa attività ispettive		
01	03	03/02/2022	Modifiche a seguito verifica Accredia del 14-15/10/2021		
01	02	01/07/2020	Modifica a seguito esame documentale Accredia supplementare		
01	01	25/06/2020	Modifica a seguito esame documentale Accredia		
01	00	14/10/2019	Prima emissione - scissa la parte relativa alle ispezioni dal regolamento di certificazione ed ispezione creati due documenti indipendenti.		
Ed.	Rev.	Data	Descrizione	Redazione e Verifica RGQ	Approvazione LA DIREZIONE

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

INDICE

1.	GENERALITA'	3
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4.	DEFINIZIONI	5
5.	ACCESSO ALLO SCHEMA DI ISPEZIONE	5
6.	VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE	6
7.	RECLAMI E RICORSI	13
8.	TARIFE ECONOMICHE	14
9.	USO DEL VERBALE	15
10.	DIRITTI E DOVERI.....	15
11.	RISERVATEZZA.....	17
12.	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	18
13.	TRATTAMENTO DEI DATI	19
14.	TITOLARE DEL TRATTAMENTO.....	19
15.	LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI.....	19
16.	TIPO DI DATI TRATTATI	20

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

1. GENERALITA'

Questo documento ha lo scopo di regolamentare il servizio offerto e la metodologia operativa della OE.CIS. stabilendo le fasi e le regole principali per la verifica ispettiva sugli impianti ascensore, sui montacarichi ed sulle attrezzature di sollevamento quali le piattaforme per persone con mobilità ridotta.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra OE.CIS. e il committente, ed è a disposizione di tutti gli interessati.

OE.CIS. applica le condizioni e le procedure in modo non discriminatorio ovvero:

- i servizi sono accessibili a tutte le organizzazioni che ne fanno domanda e che si impegnano contrattualmente ad osservare i requisiti del regolamento stesso;
- non vengono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura;
- l'accesso alla valutazione non viene condizionato dalle dimensioni o dall'appartenenza a particolari associazioni o gruppi del richiedente.

La corretta applicazione delle condizioni e delle procedure viene verificata dal Comitato per l'Imparzialità nel quale sono rappresentate, senza predominanza di singoli interessi, le parti interessate alle attività di verifiche.

OE.CIS. non svolge:

- attività di consulenza per la progettazione e/o costruzione e installazione degli ascensori;
- attività di progettazione, produzione, installazione, manutenzione che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità;
- non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l'imparzialità.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i rapporti tra OE.CIS. e le Organizzazioni che intendono ottenere le verifiche ispettive sugli impianti ascensore.

Il presente regolamento si riferisce all' esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie di ascensori, montacarichi in servizio privato e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato, in accordo agli articoli 13, 14 e 12 comma 2bis del DPR 162/99 e s.m.i.

I requisiti indicati nel presente regolamento e le conseguenti valutazioni e decisioni dell'OE.CIS. sono riferiti unicamente ai soli aspetti specificamente connessi col campo di applicazione su descritto.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato formulato nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi espressi dalle norme:

- **UNI CEI EN ISO/IEC 17065** - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- **UNI EN CEI ISO/IEC 17020** - Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
- **D.P.R. 162/99** - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
- **D.P.R. 214/2010**– Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
- **D.P.R. 8/2015** - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. (15G00022)

- **D.P.R. 23/2017** - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

L'elenco completo della normativa applicabile è riportato nell'Allegato F Normativa di riferimento.

4. DEFINIZIONI

Organismo di ispezione: Organismo che esegue ispezioni.

Ispezione: Esame di un processo, di un prodotto, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di "un giudizio professionale", a requisiti generali.

5. ACCESSO ALLO SCHEMA DI ISPEZIONE

Il presente Regolamento viene applicato in maniera imparziale a tutti i clienti che richiedono i servizi di ispezione; l'accesso a tali servizi non dipende dalla tipologia del richiedente.

Perché venga attivato l'iter ispezione da parte della OE.CIS., il richiedente deve:

- Accettare le condizioni fissate nel presente Regolamento di Ispezione;
- Fornire tutta la documentazione necessaria: offerta o contratto di verifica biennale controfirmato per accettazione che contiene i dati forniti via mail o telefonicamente in fase di richiesta del servizio. E' inoltre disponibile sul sito www.oecis.it la modulistica che eventualmente può essere scaricata nell'apposita area.

L'ispezione è subordinata al regolare pagamento degli importi definiti all'interno dell'offerta economica.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

6. VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE AI SENSI DEL DPR 162/99 E s.m.i.

VERIFICA PERIODICA

Richiesta di Verifica Periodica

Il cliente presenta richiesta formale per l'esecuzione delle verifiche periodiche ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i.. L'OE.CIS. ha predisposto un modello sotto la forma di offerta/contratto per l'accettazione degli incarichi per l'esecuzione delle verifiche periodiche.

Una volta ricevuta l'accettazione dell'offerta, viene assegnato il numero di protocollo/contratto e vengono pianificate le attività di verifica previa consultazione del cliente per la definizione di modi e tempistiche di intervento.

L'ufficio programmazione contatta almeno una settimana prima della data prevista per la verifica, la ditta di manutenzione proponendo delle date utili per la sua esecuzione e ne attende conferma.

Si richiede espressamente che siano a disposizione:

- il manutentore;
- il titolo di abilitazione della ditta di manutenzione previsto dalla normativa vigente;
- il libretto dell'impianto;
- verbali precedenti e registro di manutenzione;

Verifica Periodica

Gli obiettivi della verifica periodica sono definiti nel seguente comma 3 dell'Art. 13 del DPR N° 162 del 30/04/99 che riporta:

“Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizione di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

Prima di eseguire la verifica, l'ispettore verifica il possesso del patentino (art. 15 DPR 162/99) da parte del tecnico manutentore e deve:

- 1) Accertare la correttezza dei dati di ubicazione dell'impianto (indirizzo e matricola);
- 2) Accertarsi della presenza del libretto di immatricolazione e della coerenza dello stesso con l'impianto oggetto di verifica;
- 3) Procedere all'esecuzione dei controlli e delle prove (di seguito specificate);
- 4) Controllare se le eventuali prescrizioni precedenti sono state ottemperate.

Controlli e prove Periodiche

I controlli e le prove periodiche non possono essere più rigorosi di quelli richiesti prima che l'ascensore fosse stato messo in servizio per la prima volta (Allegato C Norme EN 81-20).

Queste prove periodiche non devono, a causa della loro ripetizione, provocare un logorio eccessivo o imporre sforzi tali da diminuire la sicurezza dell'ascensore. Questo è in particolare il caso della prova di componenti come paracadute o gli ammortizzatori. Questi componenti se sono sottoposti a prova, lo devono essere con cabina vuota ed a velocità ridotta.

L'ispettore incaricato dell'esecuzione dei controlli e delle prove costituenti la verifica periodica deve assicurarsi direttamente o tramite l'azione del manutentore che i componenti che non funzionano durante il servizio normale siano ancora in condizione di funzionare.

Esito della Verifica

La verifica può avere esito positivo o negativo e può essere corredata da rilievi e non conformità.

In caso di Verifica con Esito Positivo l'ispettore compila e sottoscrive il Verbale di Verifica (Periodica/Straordinaria) ed entro 48 ore lo rende disponibile alla segreteria.

Il verbale con esito positivo potrà contenere esclusivamente dei rilievi mentre il verbale con esito negativo potrà contenere dei rilievi e delle non conformità che comportano il fermo dell'impianto.

Il verbale così compilato ed approvato sarà sottoposto al riesame del RT.

Al termine della verifica periodica con esito positivo l'ispettore appone in posizione visibile (se non presente), possibilmente ad altezza uomo, la targhetta con il nominativo dell'Organismo incaricato delle verifiche periodiche all'interno della cabina dell'ascensore.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

In caso di verifica con Esito Negativo, l'ispettore dovrà indicare nel Verbale la necessità del fermo impianto e annotare le NC rilevate. L'ispettore deve sottoscrivere e rendere disponibile alla segreteria il verbale entro 24 ore.

Solo dopo il riesame del RT, la segreteria provvederà, tempestivamente ad inoltrare il verbale alla proprietà e alla ditta di manutenzione e al massimo entro 7 giorni dalla data del verbale negativo, inviare la comunicazione all'Ufficio comunale preposto tramite lettera di trasmissione.

Si ricorda che considerando l'evidenza, la competenza e la responsabilità giuridica specifica del manutentore, lo stesso deve disporre il fermo dell'impianto (prerogativa indipendente dal giudizio di NC dell'ispettore) come previsto art. 15 comma 7 del Dpr. 162/99 e s.m.i. infatti "nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto fino a quando esso non sia stato riparato, informandone tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza."

Riesame RT

Il Riesame Tecnico effettuato dal RT entro 7 gg dalla data della verifica consiste:

- nella verifica della completezza dei dati (es. indirizzo, matricola ecc.)
- nella verifica della completezza e correttezza dei rilievi e della non conformità

Il riesame Tecnico può avere i seguenti casi:

- ✓ Verbale con esito positivo: RT conferma l'esito del verbale procedendo alla registrazione dell'evidenza di avvenuto riesame del verbale sul portale.
- ✓ Verbale con esito positivo: RT in caso rilevi delle NC tali da modificare l'esito del verbale, provvede a contattare per e-mail l'ispettore per gli opportuni chiarimenti ed a compilare il verbale in REV. 01 modificato con le prescrizioni NC. Il verbale con esito Negativo del riesame seguirà iter delle Verifiche con esito negativo.
- ✓ Verbale con esito negativo: RT- rileva delle NC non dovute: in tal caso provvederà a contattare l'ispettore per e-mail per gli opportuni chiarimenti e compilare il verbale in REV. 01. Il verbale con esito positivo del riesame seguirà iter Verifiche con esito positivo.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

Al termine del Riesame Tecnico L'Ufficio Amministrativo provvederà all'invio del Verbale al cliente e alla ditta di manutenzione.

Verifiche periodiche su Piattaforme Elevatrici per Disabili

Le Piattaforme Elevatrici per disabili ed i Montacarichi, ovvero apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15m/s per il trasporto di persone, con corsa maggiore di due metri e portata di 25 Kg, nascono nell'ambito della Direttiva Macchine e quindi sono escluse dall'applicazione del capo I del DPR 162/99 e s.m.i., ma sono destinatarie delle disposizioni di cui al capo II del DPR 162/99, quindi dovranno essere gestite come gli ascensori.

Le disposizioni da applicare per le piattaforme elevatrici per disabili e per montacarichi sono:

- Obbligo della messa in esercizio con comunicazione al Comune competente per territorio che rilascerà il numero di matricola, secondo l'art. 12 DPR 162/99 e s.m.i.:
- Obbligo delle verifiche periodiche da parte dell'Organismo Notificato secondo l'art. 13:
- Obbligo delle verifiche straordinarie per modifiche costruttive secondo l'art. 14:
- Obbligo della manutenzione da affidare a ditta specializzata secondo l'art. 15:
- Obbligo del libretto d'immatricolazione e delle targhe in cabina, secondo l'art. 16:

Per eseguire tale tipologia di impianto potrebbero non essere richiesti alcuni controlli che si desumono dalla scheda tecnica della macchina, per i quali si apporrà la sigla NA sul Verbale di Verifica Periodica.

VERIFICA STRAORDINARIA

Richiesta di Verifica Straordinaria

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

La verifica straordinaria è richiesta dal proprietario/amministratore impianto tramite l'invio del modulo 04-05 oppure tramite mail con indicazione della motivazione. L'OECIS provvederà a richiedere la documentazione tecnica alla ditta incaricata della manutenzione. Solamente dopo l'esame documentale si procederà alla esecuzione. Il prezzo della verifica è disponibile sul prezzario.

L'ispettore durante la verifica periodica art. 13 DPR 162/99 in caso accerti l'avvenuta sostituzione di un componente di sicurezza, di cui non risulti eseguita la verifica straordinaria, comunica a OECIS l'evidenza. L'amministrazione invia comunicazione al proprietario/amministratore e richiede alla ditta la documentazione. Tale circostanza non prevede la specifica richiesta di verifica straordinaria in quanto prevista dal contratto di verifica.

Controlli e Prove Verifica Straordinaria

Gli obiettivi della verifica straordinaria sono definiti nei commi 1,2,3 dell'art. 14 DPR 162 del 30/04/99 che riporta quanto segue:

comma 1 – A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole.

comma 2 – In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1 lettera i), la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'art. 13 comma 1.

Art 2, comma, lettera i)

comma 3- Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera i, la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all' art. 13 comma 1.

“modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

- il cambiamento della velocità
- il cambiamento della portata

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

- il cambiamento della corsa
- il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico
- la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.”

Straordinaria per modifiche costruttive

Sono oggetto di verifica straordinaria le seguenti sostituzioni:

- ✓ del macchinario di sollevamento
- ✓ della cabina
- ✓ delle funi
- ✓ delle porte di piano
- ✓ delle serrature delle porte di piano
- ✓ delle difese del vano
- ✓ del tipo di azionamento
- ✓ degli ammortizzatori
- ✓ del gruppo cilindro pistone
- ✓ del limitatore di velocità
- ✓ del quadro di manovra
- ✓ del paracadute
- ✓ della puleggia di trazione
- ✓ di altri parti principali

Il verbale di verifica straordinaria dovrà riportare tutte le modifiche effettuate, le caratteristiche tecniche dei componenti sostituiti ed i riferimenti alla documentazione fornita (progetti, relazioni tecniche, elaborati grafici) e del professionista che le ha redatte.

Straordinaria per verbale di verifica periodica con esito negativo

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

A seguito di verbale negativo di verifica periodica l'ispettore deve riportare sulla corrispondente riga del verbale di VS i dati relativi al verbale negativo che ha generato il fermo impianto.

L'ingegnere dovrà verificare la rimozione di tutte le cause che avevano determinato l'esito negativo della precedente verifica e riportarne l'evidenza sul verbale di verifica straordinaria.

Nel caso in cui le non conformità non siano state risolte, o lo siano state solo parzialmente, dovrà emettere un nuovo verbale con esito negativo.

Straordinaria per modifiche costruttive o sostituzione componenti

L'ispettore durante la verifica periodica art. 13 DPR 162/99 in caso accerti l'avvenuta sostituzione di un componente di sicurezza, di cui non risulti eseguita la verifica straordinaria, comunica a OECIS l'evidenza. L'amministrazione invia comunicazione al proprietario/amministratore e richiede alla ditta la documentazione. La verifica può avere esito positivo o negativo.

Straordinaria di attivazione impianto (art. 2 comma E, DPR 23/2017)

Quando la comunicazione di Messa in Esercizio da parte della proprietà dell'impianto è effettuata oltre il termine di 60gg, la documentazione da presentare al Comune competente è integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto.

In allegato alla "Richiesta di verifica straordinaria ascensore" dovrà essere inviata alla OE.CIS S.r.l. copia della "Dichiarazione UE di Conformità" redatta dall'installatore.

L'ispettore nella redazione del verbale dovrà utilizzare le seguenti definizioni:

- ✓ Alla voce matricola: "In assegnazione"

Il verbale dovrà riportare gli estremi della dichiarazione di conformità UE rilasciata dall'installatore.

Procedura di sospensione del Verbale VP/VS

In rari casi particolari potrebbe accadere che il verificatore non sia in grado di completare la verifica, per cui il corrispondente verbale dovrà essere scritto in "bozza" e resterà bloccato nello stato sospeso:

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

In questi casi la verifica si considererà “da completare” e l’esito della stessa, con le relative prescrizioni, saranno solo “provvisori” in quanto in fase di “completamento” potrebbe essere soggetto a modifiche.

I casi in cui questo potrebbe accadere sono i seguenti:

- ✓ Guasto sull’impianto avvenuto durante la verifica
- ✓ Mancanza documentazione relativa alle modifiche apportate sull’impianto
- ✓ Mancanza di un documento da cui si evinca la regolare messa in esercizio dell’impianto

L’ispettore, in caso di sospeso comunica a OECIS che invia alla ditta di manutenzione una “Richiesta Documentazione Tecnica” utilizzando l’indirizzo mail predisposto a tale scopo: ufficiotecnico@oecis.it.

Se la documentazione mancante viene consegnata a OECIS entro 10 giorni lavorativi, a decorrere alla data della “Richiesta Documentazione Tecnica”, l’ispettore incaricato può completare l’attività con la compilazione del verbale. Se ritenuto opportuno esegue un ulteriore sopralluogo sull’impianto insieme alla ditta di manutenzione.

Il verbale così completo viene sottoposto al riesame del RT/SRT.

Se trascorrono 10 giorni lavorativi dall’invio della mail di richiesta documentazione tecnica senza che la documentazione mancante venga recapitata/completata o, qualora ritenuto necessario, anche prima della scadenza di tale termine (comunque entro il limite di 10 gg lavorativi), OECIS provvederà sollecitando l’intervento della proprietà rispetto alla inadempienza della ditta. Se entro 15 gg il Cliente non fornisce la documentazione richiesta, la documentazione sarà sottoposta al Riesame Tecnico e al suo iter procedurale. L’eventuale negativo viene gestito come descritto nella procedura di negativo.

7. RECLAMI E RICORSI

È possibile presentare ad OE.CIS. reclami e/o ricorsi relativi al suo operato o a quello dei propri collaboratori.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

La Direzione valuterà, anche avvalendosi eventualmente dell'aiuto del RGQ/RT tramite indagini accurate ed eventualmente anche pianificando una riunione supplementare la fondatezza e la causa del reclamo o ricorso.

Le modalità di gestione dei reclami e ricorsi, compresa la conferma di avvenuta ricezione, viene descritta nella procedura POI 13-G Reclami, Ricorsi e Contenziosi scaricabile dal sito nell'apposita area.

OE.CIS. garantisce che la gestione di eventuali reclami/ricorsi è esclusivamente affidata a personale non coinvolto nell'oggetto del reclamo/ricorso.

Nel caso di eventuali controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Roma.

8. TARIFFE ECONOMICHE

Le tariffe che regolano le prestazioni di OE.CIS. vengono definite nell'Allegato E Tariffario.

I pagamenti devono essere versati nei tempi e con le modalità indicate nell'offerta e nelle successive comunicazioni amministrative.

Il mancato versamento delle somme richieste comporta la non effettuazione da parte della OE.CIS. dell'attività e, quando applicabile, l'emissione di una lettera di diffida, contenente il termine per l'effettuazione del pagamento, decorso il quale si procederà automaticamente alla rescissione del contratto.

Tutta la documentazione è visionabile presso gli uffici della OE.CIS entro 10 anni dall'avvenuta ispezione previa richiesta della persona avente diritto. Per avere il duplicato conforme all'originale della documentazione (contratto, verbale verifica periodica, verbale verifica straordinaria con fascicolo), l'avente diritto, dovrà inoltrare formale domanda tramite mail a amministrazione@oecis.it e previo pagamento diritti amministrativi riportati sul tariffario OE.CIS e disponibile su richiesta.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

9. USO DEL VERBALE

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarlo nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.

Qualsiasi comportamento scorretto rilevato dall'organismo verrà trattato con tutti i provvedimenti del caso.

È possibile la riproduzione dei Verbali di verifica, purché riproducano integralmente l'originale e non inducano in errore circa i contenuti e le informazioni in esso contenuti, sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

E' vietato al cliente l'utilizzo del logo Accredia riportato sui verbali come previsto dal regolamento RG – 09 "Regolamento per l'utilizzo del Marchio Accredia" scaricabile dal sito www.accredia.it

10. DIRITTI E DOVERI

10.1. Impegni del richiedente

Il Richiedente può:

- Ricusare il personale tecnico incaricato della verifica.
- Presentare ricorso e/o reclami in merito alle decisioni e/o esecuzione dell'attività di valutazione di OE.CIS.

Al momento della presentazione della Domanda di Ispezione a OE.CIS. viene chiesto al richiedente:

- di attenersi ai requisiti indicati nel Regolamento, informandone tutto il personale che svolga mansioni riferibili alle attività di verifica;
- di fornire le informazioni rilevanti per consentire a OE.CIS. di pianificare le attività.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

Il richiedente firmando la Domanda si impegna a:

- fornire supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione;
- non formulare analoga domanda di Ispezione ad altro Organismo;
- rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti ascensori e montacarichi;
- consentire di effettuare le verifiche periodiche entro i termini di scadenza previste.
- assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate;
- comunicare tempestivamente alla OE.CIS. eventuali modifiche apportate al prodotto oggetto di verifica;
- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento e/o delle autorità competenti in veste di osservatori e accettare altresì, ispettori OE.CIS. in affiancamento/addestramento e ispettori OE.CIS in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo).

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, OE.CIS ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto

10.2. Impegni di OE.CIS.

La OE.CIS.:

- concede libero accesso ai propri servizi ai richiedenti, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite;
- non esercita attività di consulenza nell'ambito di ascensori, montacarichi e si assicura che il proprio personale non abbia avuto rapporti contrattuali in tal senso a partire dagli ultimi tre anni dalla data dell'impegno assunto e per i due anni successivi a tale incarico;
- opera valutazioni di un insieme consistente di evidenze oggettive;
- riconosce l'importanza dell'imparzialità nelle ispezioni, per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

- si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
 - indipendenza (OE.CIS. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione, agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati). OE.CIS. si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra.
 - imparzialità (OE.CIS. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale). L'imparzialità viene inoltre garantita grazie al coinvolgimento di appositi organi di controllo delle modalità di erogazione dei servizi.
 - integrità (OE.CIS. opera secondo i principi dell'etica e della deontologia professionale tramite procedure condivise e validate).
- garantisce adeguate coperture assicurative.

OE.CIS. si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa a:

- a) informazioni riguardanti la struttura direttiva sotto cui opera;
- b) una descrizione dei mezzi con cui l'organismo di certificazione ottiene il supporto finanziario, ed informazioni generali sulle tariffe applicate a chi presenta domanda;

Attraverso il sito internet OE.CIS. garantisce sempre l'informazione su:

- a) procedure per trattare i reclami, i ricorsi e i contenziosi;

11. RISERVATEZZA

OE.CIS., tramite adozione di opportune disposizioni, assicura la salvaguardia della riservatezza delle informazioni e dei dati del richiedente di cui sia venuto a conoscenza durante le attività **di ispezione**.

OE.CIS. assicura che tutte le informazioni e i dati acquisiti durante le attività **di ispezione**, sono trattati con la massima riservatezza, salvo quando diversamente prescritto da:

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

- disposizioni di legge;
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

Inoltre al fine di assicurare la riservatezza, il personale della OE.CIS. coinvolto nelle attività, ne sottoscrive un impegno formale, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta.

La responsabilità del trattamento dei dati fa capo all'amministratore della OE.CIS. nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

OE.CIS. si impegna, inoltre, a tutelare il diritto di proprietà del Cliente al quale viene offerto il servizio di verifica.

12. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

OE.CIS. ha la facoltà di modificare il proprio sistema di ispezione descritto nel presente Regolamento

Il regolamento può essere modificato alle seguenti condizioni:

- Modifiche richieste dall'Ente di Accredimento di OE.CIS. durante gli audit per adeguamento ai regolamenti di accreditamento dell'ente;
- Variazione delle norme e dei regolamenti applicabili;
- Modifiche, estensioni, riduzioni degli ambiti operativi di OE.CIS.;
- Variazioni organizzative di OE.CIS.;
- Inadeguatezze, errori od omissioni riscontrate da OE.CIS. o segnalate a OE.CIS. sui regolamenti precedenti da parte di qualsiasi cliente o interessato all'attività di ispezione.

OE.CIS. comunica mezzo e-mail ai propri clienti, che sul sito OE.CIS. sono possibili le consultazioni del regolamento in vigore.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

13. TRATTAMENTO DEI DATI

Di seguito, sono descritte le modalità di gestione del sito www.oecis.it in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti.

L'informativa è resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i , a coloro che interagiscono con i servizi web, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo citato corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di OE.CIS srl

L'informativa è resa solo per il sito di OE.CIS srl e non per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

14. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione del sito www.oecis.it possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.

Titolare del loro trattamento è OE.CIS Srl Ente Notificato e Accreditato che ha sede legale in Piazza Raffaele Casimiri 20– Roma (Italia).

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo mail: amministrazione@oecis.it

15. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web del sito hanno luogo presso la sede a piazza Casimiri 20 – Roma (Italia), e sono curati solo da personale OE.CIS responsabile della gestione del sito web o da eventuali collaboratori esterni per la manutenzione del sito stesso.

I dati personali forniti dagli utenti che si avvalgono dei servizi resi da OE.CIS tramite web – area riservata, newsletter, servizio reclami e ricorsi, sono utilizzati al solo scopo di eseguire il servizio o

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

la prestazione richiesta, e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario (per es. servizio di invio).

La base giuridica del trattamento sopra esposto è il consenso dell'interessato.

Non è previsto in nessun caso il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale [art.13 comma 1 punto f)].

16. TIPO DI DATI TRATTATI

16.1. Dati di navigazione

Gli applicativi software preposti al funzionamento del sito web di OE.CIS Srl acquisiscono alcuni dati personali trasmessi mediante i protocolli di comunicazione di Internet.

Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (*Uniform Resource Identifier*) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (ad esempio buon fine, errore) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.

16.2. Dati forniti volontariamente dall'utente

Per l'accesso ad alcuni servizi erogati tramite il sito web di OE.CIS srl – contatti – potrà essere richiesto l'invio facoltativo e volontario dell'indirizzo di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito stesso necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

Specifiche informative di sintesi verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Il periodo di conservazione dei tali dati è definito dal criterio di richiesta di cancellazione per le informazioni fornite volontariamente dall'utente; per quanto attiene ai dati tecnici gestiti dal sito, quali i cookies, il periodo è definito dalle caratteristiche tecniche dei cookies definito nel paragrafo sottostante Durata dei Cookies [art.13 comma 2 punto a)].

16.3. Facoltatività del conferimento dei dati

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire ad OE.CIS srl i dati personali richiesti per fruire dei servizi erogati tramite web – contatti.

Il mancato conferimento dei dati relativi ai campi contrassegnati con la dicitura “(obbligatorio)” può comportare l'impossibilità di usufruire del servizio offerto [art.13 comma 2 punto e)].

16.4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate così come richiesto dalla legge [art.32].

I dati personali sono temporaneamente raccolti in una banca dati e potranno formare oggetto di trattamento, effettuato solo internamente ad OE.CIS srl per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

16.5. Diritti degli interessati

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali possono esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dal Regolamento, facendo pervenire apposita istanza scritta i canali sotto elencati. In particolare i soggetti potranno legittimamente chiedere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia l'interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile o comportasse un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato [art.13 comma 2 punto b) e c)].

Le richieste possono essere rivolte ad OE.CIS srl utilizzando uno dei seguenti canali:

E-mail: amministrazione@oecis.it

Telefono/ fax: +39 06 41404910 - 0641405105

Posta ordinaria: OE.CIS srl – Piazza Raffaele Casimisri 20 – 00199 Roma (Italia)

16.6. Informativa estesa sull'uso dei cookies

Il sito web di OE.CIS srl utilizza cookies e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online.

Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookies e di tecnologie similari, su come sono utilizzati da OE.CIS Srl e su come gestirli.

16.7. Definizioni

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. I cookies vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).

16.8. Tipologie di cookies

In base alle caratteristiche e all'utilizzo, i cookies si possono distinguere in diverse categorie:

Cookies strettamente necessari

Si tratta di cookies indispensabili per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito, tipicamente per l'aggiornamento delle pagine da parte delle redazioni web. La durata di questi cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati).

La loro disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi accessibili dal login. La parte pubblica dei siti di OE.CIS srl resta invece normalmente utilizzabile.

Cookies "tecnici" (di analisi e prestazioni)

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

Sono cookies utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookies, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità.

In alcune pagine del sito di OE.CIS srl possono memorizzare le preferenze dell'utente relativamente alla dimensione della font e alla modalità di visualizzazione preferita (grafica, alto contrasto o testuale) ai fini dell'accessibilità dei contenuti. La disattivazione di tali cookies può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

Cookies di profilazione

Si tratta di cookies permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione.

Il sito di OE.CIS srl non utilizza cookies di questo tipo.

16.9. Durata dei cookies

Alcuni cookies (cookies di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando di logout. Altri cookies "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookies sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.

Navigando attraverso le pagine del sito di OE.CIS srl, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookies persistenti e di profilazione.

16.10. Gestione dei cookies

L'utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio browser.

La disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici non compromette l'utilizzo delle funzionalità del sito OE.CIS srl.

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.

Di seguito le risorse web che illustrano come procedere per ciascuno dei principali browser:

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 01	Rev.05
		10/06/2024	

Chrome: <https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it>

Firefox: <https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie>

Internet Explorer: <https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies>

Opera: <http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html>

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.05
			10/06/2024	

16.11. Google Analytics

Il sito di OE.CIS include componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google Inc. ("Google"). Si tratta di cookies di terze parti utilizzati per raccogliere e analizzare in forma anonima informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito di OE.CIS srl da parte degli utenti visitatori. Questi cookies vengono utilizzati per memorizzare informazioni non personali.

Google Analytics tutela la riservatezza dei suoi dati in vari modi:

I termini di servizio di Google Analytics, che tutti i clienti di Google Analytics devono rispettare, vietano l'invio di informazioni personali a Google Analytics. Le informazioni personali includono tutti i dati utilizzabili da Google per identificare verosimilmente un individuo inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nomi, indirizzi email o dati di fatturazione.

Non è consentito fornire a terzi i dati di Google Analytics senza il consenso del cliente, salvo in alcune specifiche circostanze, come quando viene richiesto in forza di legge.

I team di tecnici Google esperti di sicurezza proteggono i dati dalle minacce esterne.

L'accesso interno ai dati (ad es. da parte dei dipendenti) è strettamente regolamentato e soggetto a controlli e procedure di accesso dei dipendenti.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:

<https://support.google.com/analytics/answer/6004245>

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornita da Google.

Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:

<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout>